Sent. n. 5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Acheropita	MONDERA	Consigliere
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13593 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Gianluca Testini (C.F. TSTGLC65A18C309Z), nato a Castiglione del Lago (PG) il 18 gennaio 1965, residente in Magione (PG), Via Cerchia delle Mura, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brusco, giusta procura in atti.

Uditi, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario Elisabetta Bodo, il relatore Rosalba Di Giulio, il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Francesco Magno, l'avv. Marco Brusco per Gianluca Testini.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 28 giugno 2023, la Procura regionale ha esposto che il Ministero dell'Interno avrebbe subìto un danno da retribuzioni indebitamente percepite, da disservizio e da lesione del diritto all'immagine per complessivi € 31.974,00, cagionato, ad avviso dell'accusa, nell'aver il Testini, nella qualità di Ispettore superiore presso il Ministero dell'Interno, eseguito numerosissimi accessi al Sistema di indagine informatico (S.D.I.) ed alle banche dati istituzionali in uso alle Forze di polizia, nel periodo tra il 7 gennaio 2016 e il 25 giugno 2018, senza inserire valide motivazioni a supporto dell'interrogazione, in violazione degli artt. 8, 9 e 12 della L. 121/81, del DPR n. 378/82 e delle circolari ministeriali, al fine di attingere informazioni estranee a finalità istituzionali e condividerle con tale Lorenzo Berrettini, investigatore privato, per via del rapporto di amicizia e di collaborazione che aveva con il medesimo, dal quale aveva sovente attinto informazioni confidenziali.

2. L'istruttoria contabile è stata aperta a seguito della trasmissione alla Procura regionale, da parte del GIP di Perugia, della sentenza di patteggiamento n. 550/20 pronunciata il 24 novembre 2021, con la quale è stata applicata a Gianluca Testini, imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 615-*ter*, commi primo, secondo, n. 1 e n. 3, e 326 c.p., la pena di un anno di reclusione, con il beneficio

della sospensione condizionale.

L'organo requirente ha evidenziato che anche il procedimento disciplinare a carico del convenuto si è concluso con una condanna a due mesi di sospensione dal servizio per i medesimi fatti di cui al processo penale e che comunque non risulta dimostrata la scarsa utilità delle informazioni fornite, quale sostenuta dal Testini, che comunque sarebbe stata irrilevante in questa sede.

3. La Procura, premesso di aver tempestivamente costituito in mora il convenuto con atto del 15 settembre 2021, notificatogli il 17 settembre 2021, ha depositato e ritualmente notificato l'atto di citazione, in cui ha concluso chiedendo la condanna del medesimo, a titolo di dolo ad € 31.974,06 di cui:

- € 3.314,61 per retribuzioni indebitamente percepite;
- € 21.441,73 per danno da disservizio;
- € 6.629,22 per danno all'immagine;

ovvero secondo le diverse quote o somme ritenute di giustizia, in favore del Ministero dell'Interno, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

4. Con rituale memoria si è costituito il convenuto, che ha rimarcato come in citazione non sia stata concretamente specificata la condotta a lui addebitata e che, anche nel caso di accertamento di fatti rilevanti sul piano penale, è comunque indispensabile dimostrare il danno erariale, con onere a carico

della Procura, in quanto non tutti i reati producono automaticamente un danno.

Ha precisato, inoltre, che:

1) avendo egli acconsentito al patteggiamento, non vi è neppure stato in sentenza un accertamento dei fatti che possa fare stato ai sensi dell'art. 651 c.p.p. al pari delle sentenze di condanna emanate a seguito di dibattimento;

2) che le sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti nel procedimento penale conclusosi con l'emanazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, non sono dotate di una valenza probatoria tipica, ma sono solo oggetto di libera valutazione da parte del collegio;

3) che non è stato neppure dimostrato in sede penale che egli abbia tratto un indebito profitto patrimoniale dalla diffusione di notizie d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p..

Ha evidenziato, per contestare il danno da disservizio, che la Procura regionale ha fatto ricorso all'atipico concetto della erogazione di un servizio 'desostanziato' e, per contestare il danno all'immagine della P.A., la circostanza che il risarcimento è stato calcolato in assenza del *clamor fori*.

Ha affermato l'insussistenza di profili di responsabilità per l'assoluta buona fede della sua condotta, in quanto dette interrogazioni, lungi dall'essere finalizzate a lucrare vantaggi personali, rientravano comunque nell'attività di servizio, erano giustificate dalla necessità di ottenere dal Berrettini come

contropartita informazioni utili per l'ufficio e sarebbero state senz'altro autorizzate dai superiori, atteso che le interlocuzioni intrattenute con la fonte confidenziale Lorenzo Berrettini, erano finalizzate ad ottenere notizie utili all'attività di polizia.

Ha specificato che i 4639 accessi contestati inizialmente si sono ridotti, a conclusione delle indagini, a diciotto e tutti inerenti ad informazioni di scarsa rilevanza (riguardanti intestatari di veicoli o beneficiari della L. 104/92 etc.), mentre la ventina di accessi residui sarebbero riferiti ad attività d'ufficio per cui la attestazione delle ragioni legittimanti l'accesso sarebbe stata omessa in ragione del carattere urgente. Ha invocato la ineccepibilità del servizio da lui prestato, tanto che anche in seno al procedimento disciplinare si è dato atto del fatto che 'è possibile constatare che, sulla base delle risultanze agli atti, la condotta dell'Ispettore Superiore TESTINI Gianluca, oggetto della presente istruttoria disciplinare, costituisce un caso isolato nell'ambito di un percorso professionale ineccepibile'.

Ha contestato la sussistenza del danno da disservizio o, quanto meno, l'eccesso di quantificazione, poiché nella specie non si è verificata né una spesa pubblica ingiustificata, né sono stati dall'amministrazione sostenuti esborsi per ripristinare gli asseriti disservizi. Ha evidenziato che, infatti, l'onere della prova, in relazione a siffatte voci di danno, deve essere esaustivamente ottemperato dalla Procura, senza potersi

ritenere soddisfatto da mere presunzioni ed ha evidenziato la carenza assoluta di colpa o quanto meno della sua gravità.

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in via gradata, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, con riduzione del danno da indebita percezione di retribuzioni ad un massimo di € 2.500,00 (quale calcolo forfettario delle retribuzioni indebitamente percette nelle ore di lavoro utilizzate per gli accessi contestati), insistendo per la declaratoria di insussistenza del danno sia da disservizio, sia all'immagine, con vittoria di spese e onorari.

5. All'udienza del 6 dicembre 2023, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno per l'importo indicato in citazione, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

Il difensore del convenuto si è riportato alle conclusioni della memoria, chiedendo il rigetto, con vittoria di spese.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel merito, la domanda è fondata, in quanto la Procura regionale formula una ipotesi che si basa essenzialmente su una decisione penale e sulla conseguente condanna disciplinare.

Nella sentenza n. 550/20, depositata il 24 novembre 2020, la

pena patteggiata è stata applicata riguardo a diciannove operazioni di acquisizione di dati riservati dallo S.D.I. (illegittimamente effettuate dal Testini in carenza di autorizzazione) e di divulgazione a Lorenzo Berrettini, che sono quelle residuate all'esito della scrematura investigativa partita da dati più elevati ed a tali operazioni è limitata la cognizione in questa sede, posto che la *notitia damni* è derivata proprio dalla trasmissione della sentenza penale.

2. Il danno erariale liquidabile è quello derivato da indebita percezione di retribuzioni per le ore di lavoro utilizzate per gli accessi contestati come illeciti ed è quantificabile forfettariamente, ad avviso del collegio, tenuto conto di tutto il contesto della vicenda all'esame e dell'apporto collaborativo del convenuto, che è stato il primo a riconoscere gli errori commessi e ad assumersene le relative responsabilità, dando prova di senso del dovere, in € 1.500,00 onnicomprensivi.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nell'affermare che il compimento di attività illecite in costanza di servizio altera l'equilibrio sinallagmatico del rapporto sotto il profilo retributivo, rendendo una parte degli emolumenti percepiti privi di causa e la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF (cfr. SS.RR. n.24/QM/2020).

3. Non risulta invece provato, sotto il profilo del contestato danno da disservizio, che il Testini abbia prestato una sorta di

servizio 'desostanziato' della sua funzione pubblicistica, poiché non è stata dimostrata la finalità ultima della divulgazione (vale a dire se il Testini lo abbia fatto - nell'ambito di uno scambio informativo - per acquisire informazioni confidenziali utili al suo lavoro presso la Digos, oppure, ad esempio, per percepire danaro o altra utilità per sé), né risultano spese o esborsi per attività di ripristino di costi sostenuti in ragione del disservizio.

4. Non sussiste il danno all'immagine, poiché è pacifico che la vicenda non ha avuto alcun clamore sui *mass media* o comunque risonanza a livello locale e, dunque, non ha potuto screditare l'amministrazione da cui il convenuto dipende.

Né ha fondamento la tesi della Procura secondo cui, in tal caso, la lesione alla immagine pubblica della Polizia di Stato si caratterizzerebbe come *interna corporis* per l'eco avuta dalla vicenda all'interno del Corpo di appartenenza, in quanto sono notorie le guarentigie, a tutela della *privacy* e della riservatezza del pubblico dipendente, che precludono la diffusione di notizie relative a condanne penali e disciplinari.

5. La domanda va pertanto parzialmente accolta; Gianluca Testini deve essere condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno di € 1.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento.

6. Le spese giudiziali, nell'importo liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 31, quarto comma, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 13593 del registro di segreteria accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Gianluca Testini al pagamento di € 1.500,00 in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Condanna il convenuto al pagamento alle spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 169,18 (diconsi euro centosessantanove/18).

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Rosalba Di Giulio — Piero Carlo Floreani

(firmato digitalmente) — (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'11 gennaio 2024.

per Il Direttore della Segreteria

(Elena Errico)

Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)